Documento firmato digitalmente
Il Relatore
ANDREA PAGANO

Il Presidente
LUIGI LOMBARDO

Sentenza n. 2783/2023
Depositata il 28/03/2023
Il Segretario
MARIA LETIZIA MESSINA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 14/03/2023 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
[redacted], Presidente
[redacted], Relatore
[redacted], Giudice

in data 14/03/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. [redacted] depositato il 22/06/2022

proposto da

[redacted]

Difeso da
Salvatore Traina - [redacted]

ed elettivamente domiciliato presso salvatore.traina@pec.ordineavvocaticatania.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania

elettivamente domiciliato presso dp.catania@pce.agenziaentrate.it

Ag.entrate - Riscossione - Catania

Difeso da
[redacted]

ed elettivamente domiciliato presso [redacted]

Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza [redacted] emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 5 e pubblicata il [redacted]

Atti impositivi:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. [redacted] IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2011

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: il difensore del contribuente insiste in appello

Resistente/Appellato: l'ufficio insiste nelle svolte difese

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Con la sentenza n. [redacted] di cui in epigrafe, la Commissione Tributaria Provinciale di Catania ha rigettato il ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e da Riscossione Sicilia s.p.a. da [redacted] avverso cartella di pagamento ex art. 36 bis D.P.R. 600/73, tesa a recuperare a tassazione l'IRPEF dovuta sulle somme corrisposte a titolo di TFR e di altre indennità di fine rapporto. Il decidente, recependo le difese dell'ufficio, ha ritenuto che non fosse stato adeguatamente provato l'assunto secondo cui gli emolumenti in oggetto erano stati già sottoposti a ritenute alla fonte da parte del datore di lavoro [redacted] s.p.a.

2. - Avverso tale pronuncia, ha proposto appello il contribuente, evidenziando che sia dal CUD 2012 sia dall'ultima busta paga ricevuta dal lavoratore, nel [redacted] 2011, emergeva che costui aveva subito ritenute per € 16.308,80 e che tale ritenute non erano state considerate dall'ufficio impositore. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (SS.UU. n. 10378/19), secondo cui "nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d'acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 D.P.R. n. 602/1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute". Ha lamentato, altresì, l'illegittimità dell'applicazione delle sanzioni.

L'ufficio impositore si è costituito, reiterando le difese spiegate in prime cure: la cartella mirava a recuperare le imposte dovute per emolumenti soggetti a tassazione separata per i quali non era stata operata alcuna ritenuta dal datore di lavoro.

Anche Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita, facendo valere la propria estraneità alle questioni di merito dedotte in giudizio.

All'esito dell'udienza odierna, è stata deliberata la decisione, come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. - L’appello è per la gran parte fondato.

Risulta pacifico ed incontestato tra le parti il principio giuridico secondo cui il lavoratore dipendente, sostituito, non è coobbligato in via solidale con il datore di lavoro, sostituto di imposta, per le ritenute effettuate da quest’ultimo ma non versate. In questo senso depone, del resto, il pronunciamento del massimo Consesso di legittimità, richiamato dalla difesa del contribuente.

Ciò premesso, va dato atto che alla stregua della documentazione in atti, non risulta affatto agevole ricostruire, in modo esatto, i conteggi che hanno determinato la pretesa impositiva trasfusa in cartella. Né le difese dell’ufficio – attestate su allegazioni estremamente generiche – hanno contribuito a chiarire le incertezze che si profilano in ordine alla composizione della pretesa tributaria.

Ebbene, la cartella di pagamento opera un calcolo dell’IRPEF dovuta sui seguenti emolumenti soggetti a tassazione separata:

- € 8.174,00 per TFR maturato dal 1 gennaio 2001 erogato nel 2.011;

- € 18.118,00 per altre indennità dal 1 gennaio 2001 erogate nel 2011;

- € 27.655,00 per incentivo all'esodo dal 1 gennaio 2001 (“se agevolato ridotto al 50%”), erogato nell'anno 2011;

per un totale di € 53.947.

Calcolando un'aliquota media del 32,34%, sulla base dei redditi del quinquennio precedente, è stata determinata un'imposta netta dovuta di euro 17.446,40, assumendo che su tali emolumenti non fosse stata operata alcuna ritenuta.

Sennonché dal CUD 2012 risulta che il lavoratore aveva subito sull’importo di € 55.310,00, riguardante compensi degli anni precedenti soggetti a tassazione separata, una ritenuta di € 16.308,00. Che tale importo di € 55.310,00 si riferisca proprio all’incentivo all’esodo, si evince sia dall’ultima busta paga di marzo 2011, sia dalla stessa cartella, atteso che il predetto importo di € 27.655,00, considerato in cartella tra i compensi da sottoporre a tassazione separata, rappresenta esattamente il 50% dell’ammontare di € 55.310,00.

Pertanto, ha errato l’ufficio nel non considerare la predetta ritenuta, nel calcolare in quantum dovuto per IRPEF a tassazione separata anno 2011. Assumendo che gli altri importi, non contestati, siano corretti, deve ritenersi che il contribuente sia obbligato esclusivamente al pagamento della differenza tra l’imposta calcolata dall’ufficio (€ 17.446,46) e l’imposta trattenuta dal datore di lavoro (€ 16.308,00), pari a € 1.138,46, con le relative sanzioni, senz’altro dovute, non essendo stata operata su tale residuale importo alcuna ritenuta.

In tali termini va dunque rideterminata la pretesa controversa.

Il ripartirsi della soccombenza tra le parti giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara dovuta una imposta residua pari a € 1.138,46, con le relative sanzioni.

Compensa integralmente le spese dei due gradi di giudizio.

Così deciso in Catania, il 14 marzo 2023

Il giudice relatore [redacted]

Il Presidente [redacted]